

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2893-A/R}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(ALFANO)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PINOTTI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Presentato il 19 febbraio 2015

(Relatori per la maggioranza: **DAMBRUOSO**, per la II Commissione;
MANCIULLI, per la IV Commissione)

NOTA: Il presente stampato riporta il testo approvato il 26 marzo 2015 dalle Commissioni permanenti II (Giustizia) e IV (Difesa), a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta dello stesso giorno.

Per i pareri espressi e per il testo approvato nel corso dell'esame in sede referente anteriormente al rinvio deliberato dall'Assemblea si veda lo stampato n. 2893-A.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2893-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 7 del 2015 recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione volte ad ampliare le misure di contrasto delle attività terroristiche condotte con mezzi informatici e telematici, di cui all'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che a tali attività potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, volte a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010 al fine di assicurare la tempestiva comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle informazioni e dei dati relativi alla tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come previsto dal comma 3-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto in esame;

dall'incremento a 300 unità del personale militare da destinare alla operazione Terra dei fuochi, di cui all'articolo 5, comma 1, terzo periodo, derivano oneri pari a euro 808.612 per l'anno 2015;

dall'anticipazione dal 30 al 29 giugno della cessazione dell'operatività del contingente di 4.800 unità di personale militare, di cui all'articolo 5, comma 1, non derivano risorse sufficienti a garantire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento del contingente di personale militare da destinare alla cosiddetta Operazione Terra dei fuochi, prevista dal suddetto terzo periodo del medesimo comma 1;

in considerazione delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 5, comma 1, appare necessario modificare la copertura finanziaria prevista dal successivo comma 2, riferendola, per una quota pari a euro 14.830.629, alla riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e prevedendo la riduzione, per una quota

pari a euro 3.441.406 nell'anno 2015, del fondo per i servizi d'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 416 del 1989, e per un importo pari a 12.197.835 euro mediante riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa;

la copertura finanziaria delle spese relative all'impiego di un contingente di militari per le esigenze di sicurezza dell'Expo 2015, a valere su parte delle risorse della Società Expo 2015, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, consentirà alla medesima società di svolgere i compiti ad essa affidati senza determinare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi, anche di natura indiretta, per la finanza pubblica, posto che la sicurezza del sito espositivo rientra tra i compiti relativi all'organizzazione dell'evento rimessi alla predetta società ai sensi della legislazione vigente;

gli oneri derivanti dall'anticipazione al 15 aprile dell'assunzione di 150 allievi carabinieri di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 5 sono pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016 e alla relativa copertura si provvederà mediante riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa;

all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso della tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza non determina l'attribuzione al medesimo personale di indennità o compensi aggiuntivi ma unicamente la possibilità di operare con le funzioni specifiche degli agenti di pubblica sicurezza;

gli articoli 9, nel testo originario del decreto-legge, 10 e 20, commi da 1 a 5, non comportano nuovi o maggiori oneri, posto che essi hanno lo scopo di implementare le attuali competenze della Direzione nazionale antimafia anche con la materia dell'antiterrorismo, fino ad oggi di competenza distrettuale, nonché di attribuire al procuratore nazionale antimafia anche la competenza sulla predetta materia;

alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, che attribuiscono al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo l'accesso ad una serie di registri e banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni, sarà data attuazione nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito all'articolo 9, comma 4, lettera *b*), che prevedono che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'esercizio delle sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 371-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 477 del 1988, si avvalga altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisca direttive intese a regolarne l'impiego a

fini investigativi, potrà essere data attuazione nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 12, comma 9, che autorizza, tra l'altro, la spesa di euro 2.219.355 per la corresponsione di misure indennitarie di missione al personale militare impiegato, nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2014, nelle attività di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh, l'erogazione nell'esercizio 2015 delle spese indicate, ancorché riferita ad attività svolte in parte nel precedente esercizio, non determina alcun disallineamento ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che gli oneri delle citate attività riguardano esclusivamente spese di personale non ancora erogate;

la modifica apportata dalle Commissioni di merito al comma 6 dell'articolo 13, nonché la soppressione del comma 2 del medesimo articolo, volte, rispettivamente, a ridurre la durata della missione EUFOR RCA e a prorogare la missione in Libia del Corpo della Guardia di finanza per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica;

con riferimento all'impegno finanziario per il sostegno alle Forze di sicurezza e polizia afgane assunto in sede internazionale dall'Italia, che ammonta a 120 milioni di euro annui per tre anni, a partire dal 2015, l'articolo 18, comma 1, autorizza l'adempimento della prima delle tre quote annuali, mentre la prosecuzione dell'impegno sarà valutata di anno in anno, anche in relazione all'evoluzione del contesto regionale;

gli interventi operativi di emergenza e di sicurezza e per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, di cui all'articolo 18, comma 6, in Paesi non esplicitamente elencati nella relazione tecnica, saranno realizzati con le risorse comunque disponibili a legislazione vigente, che potranno essere integrate, se necessario e laddove ne dovessero ricorrere i presupposti, con risorse del fondo per la sicurezza delle sedi all'estero rifinanziato dall'articolo 18, comma 7;

l'incremento di euro 65.880 previsto dalle Commissioni di merito della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 18, comma 9, pari quindi a euro 1.438.207 per l'anno 2015, tiene conto del ripristino della percentuale delle spese di viaggio per congedi o ferie corrisposto al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, previsto dall'articolo 1, comma 319, lettera *m*), della legge n. 190 del 2014;

la copertura prevista all'articolo 20, comma 6, lettera *d*), si riferisce a somme che sono nella disponibilità della delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea e che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 29 giugno con le seguenti: 30 giugno.

Conseguentemente:

al medesimo comma, al terzo periodo, sopprimere le parole: e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

al comma 2 sostituire le parole da: Ai fini dell'attuazione del comma 1 fino a: 14.830.629,00 con le seguenti: Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835.

All'articolo 5, sostituire il comma 3-quinquies con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 5.5, 5.12, 5.13, 5.17, 5.200, 5.201, 5.203, 5.206, 5.207, 5.210, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.12, 11.13, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11 12.12,

12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.23, 12.24, 13.5, 13.7, 13.10, 13.13, 13.14, 13.15, 13.19, 13.20, 13.22, 13.200, 13.201, 14.1, 14.3, 15.5, 17.1, 17.50, 18.3, 18.4, 18.7, 18.8, 18.200, e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.016, 4.018, 4.019, 4.0200, 5.01, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.08, 5.09, 5.010, 5.0200, 5.0201, 5.0205, 5.0208, 5.0209, 5.0210, 8.03, 8.05, 11.01, 11.03, 11.012, 18.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, le parole: « da tre a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a otto anni »;

al comma 2, capoverso « ART. 270-quater.1 », primo comma, le parole: « da tre a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da cinque a otto anni »;

al comma 3:

alla lettera a), dopo la parola: « comportamenti » è inserita la seguente: « univocamente »;

alla lettera b), dopo le parole: « il fatto » sono inserite le seguenti: « di chi addestra o istruisce »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: “è punito con la reclusione da uno a quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione da due a cinque anni” »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“ART. 234-bis. — (Acquisizione di documenti e dati informatici). — 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare”.

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale”;

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera *m-bis*) è abrogata.

1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4 e 51, comma *3-bis*, del codice" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma *3-quater*, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1" »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. »;

al comma 3, dopo le parole: « su richiesta dell'autorità giudiziaria precedente, » *sono inserite le seguenti:* « preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo *7-bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, » *sono inserite le seguenti:* « preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo *7-bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, »;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso « ART. 678-bis », le parole: « euro 247 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 1.000 »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplosive, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-*ter* del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*ter*. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese possono utilizzare";

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1.";

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi."

3-*quater*. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-*ter*, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-*quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-*sexies*. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo."

3-*septies*. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La denuncia è altresì necessaria

per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.”.

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “detiene armi o” sono inserite le seguenti: “caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o”.

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma *3-septies* del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

“*2-bis.* In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert”.

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma *2-bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma *3-decies* del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. *3-bis.* — (*Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale*). — 1. All'articolo *4-bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: “630 del codice penale,” sono inserite le seguenti: “all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,”.

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-*ter*, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

“*m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni” ».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono inserite le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale,” »;

alla lettera d), capoverso « ART. 75-bis », il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni »;

alla rubrica, dopo le parole: « misure di prevenzione personali » sono inserite le seguenti: « e patrimoniali ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-*bis*. — (*Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico*). — 1. Al fine di poter agevolare indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017 ».

All'articolo 5:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è » e le parole: « non superiore a 200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « non inferiore a 200 unità »;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica. »;

al comma 2, le parole da: « Ai fini dell'attuazione del comma 1 » fino a: « n. 39, e, quanto a euro 14.830.620,00 » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro 29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare", dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835, » e le parole: « spese rimodulabili di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Com-

missioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-*ter* sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter* del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis.* — (*Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro*). — 1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, primo periodo, dopo le parole: « al procuratore generale di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 18-*bis*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "Procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e le parole: "nell'articolo 51, comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*" »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e all'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-*bis*. — (Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia). — 1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: "comma 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-*bis* e 3-*quater*", dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo" e l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: "il parere del procuratore nazionale antimafia e" sono sostituite dalle seguenti: "il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché" e dopo le parole: "il procuratore nazionale antimafia" sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: "procuratore nazionale antimafia", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "e antiterrorismo";

b) all'articolo 16-*octies*, comma 1, le parole: "procuratore nazionale antimafia o" sono sostituite dalle seguenti: "Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e";

c) all'articolo 16-*nonies*:

1) al comma 1, le parole: "sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: "i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce" e, al secondo periodo, la parola: "allegano" è sostituita dalla seguente: "allega".

ART. 6-*ter*. — (Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231). — 1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al terrorismo" ».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso « ART. 53 », comma 3, le parole: « del Ministro dell'interno » sono sostituite dalle seguenti: « adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ».

All'articolo 8:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fino al 31 gennaio 2018:

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del

Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica ».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “nell’articolo 51 comma 3-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*” »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. All’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

“2-*bis*. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 371-*bis* del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all’articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell’ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo” »;

al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi.” »;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All’articolo 727, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: “comma 3-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-*bis* e 3-*quater*” e dopo la parola: “antimafia” sono aggiunte le seguenti: “e antiterrorismo” ».

All'articolo 12:

al comma 9, le parole: « dell’Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Daesh ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « 30 settembre 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 14 febbraio 2015 » *e le parole:* « euro 1.348.239 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 92.998 »;

il comma 2 è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India. »;

al comma 6, le parole: « 30 settembre 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 marzo 2015 »;

al comma 7, le parole: « 30 settembre 2015 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 marzo 2015 » *e le parole:* « euro 448.766 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 147.945 ».

All'articolo 14:

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

All'articolo 15:

al comma 4, primo periodo, le parole: « che partecipa alle » *sono sostituite dalle seguenti:* « impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 4:

1) le parole: “e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto” e le parole: “nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e” sono soppresse;

2) le parole: “individuate con il decreto di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO)”;

c) al comma 5, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;

d) al comma 5-*bis*, le parole: “di cui al comma 1”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 4”.

6-*ter*. All’articolo 111, comma 1, lettera a), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: “, anche con le modalità di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130” sono soppresse.

6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* entrano in vigore il 1° giugno 2015.

6-*quinquies*. Ogniquale volta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell’autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor) ».

All’articolo 17:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l’intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco* ».

All’articolo 18:

al comma 4, le parole: « di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite » sono sostituite dalle seguenti: « di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività »;

al comma 9, primo periodo, le parole: « euro 1.372.327 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.438.207 ».

All'articolo 19:

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo ».

Al capo IV, dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:

« ART. 19-bis. — (Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).

– 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi ».

All'articolo 20:

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto »;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « euro 874.926.998 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 871.072.635 »;

alla lettera a), le parole: « euro 843.900.891 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 840.046.528 »;

alla lettera b), dopo le parole: « comma 273, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, »;

alla lettera c), dopo le parole: « comma 273, » sono inserite le seguenti: « primo periodo, ».

Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;

Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalità di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in materia;

Ritenuta in particolare, la straordinaria necessità di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresì l'attività del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI

—

(segue: testo del decreto-legge)

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

CAPO I

NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 1.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

1. All'articolo 270-*quater* del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».

2. Dopo l'articolo 270-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 270-*quater*.1

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO I

NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 1.

(Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo).

1. *Identico:*

«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da **cinque** a **otto** anni.».

2. *Identico:*

«ART. 270-*quater*.1

(Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo).

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*, è punito con la reclusione da **cinque** a **otto** anni.».

(segue: testo del decreto-legge)

3. All'articolo 270-*quinquies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: « della persona addestrata » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies* »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3. *Identico:*

a) alla fine del primo comma, dopo le parole: « della persona addestrata » sono aggiunte le seguenti: « , nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti **univocamente** finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-*sexies* »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto **di chi addestra o istruisce** è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ».

3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1* e 270-*quinquies* del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

*(Integrazione delle misure di prevenzione
e contrasto delle attività terroristiche).*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 302, primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. »;

b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. »;

2) al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 2.

(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

b-bis) all'articolo 497-*bis*, primo comma, le parole: « è punito con la reclusione da uno a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da due a cinque anni ».

1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 234-*bis.* — (*Acquisizione di documenti e dati informatici*).
— 1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare ».

1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

« *m-bis)* delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 381, comma 2, la lettera *m-bis)* è abrogata.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera *b*), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1 ».

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. **Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.**

3. I fornitori di connettività, su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, **preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,** inibiscono l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalità, i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

(segue: testo del decreto-legge)

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.

5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: « Guardia di finanza » sono inserite le seguenti: « , nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater* e 270-*quinqies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia dette attività per via telematica, il pubblico ministero ordina, con decreto motivato, **preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155**, ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il contenuto relativo alle medesime attività è reso accessibile al pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. **In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.** I destinatari adempiono all'ordine immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, **garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.**

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

*(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso
e la custodia di sostanze esplosive).*

1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 678-bis.

(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 247. ».

2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, è inserito il seguente:

« ART. 679-bis.

(Omissioni in materia di precursori di esplosivi).

Chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze che le contengono, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a euro 371. ».

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3.

(Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonché tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti).

1. *Identico:*

« ART. 678-bis.

(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi).

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro **1.000**. ».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare » sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

b) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, secondo periodo. ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ».

3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « detiene armi o » sono inserite le seguenti: « caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o ».

3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 3-sexies del presente articolo, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

« **2-bis.** In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert ».

3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 3-bis.

(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale, » sono inserite le seguenti: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ».

2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-bis*), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter, lettera *b*), del presente decreto, è aggiunta la seguente:

« *m-ter*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), dopo le parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale »;

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione. »;

c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole « per i delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4.

(Modifiche in materia di misure di prevenzione personali **e patrimoniali** e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, » sono inserite le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, »;

c) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

2) dopo le parole « 648-ter, del codice penale, » sono inserite le seguenti: « nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, »;

d) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

« ART. 75-bis.

(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).

1. Il contravventore alle misure **imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9** è punito con la reclusione da uno a tre anni. **Nelle ipotesi** di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 **è consentito l'arresto nei casi di flagranza.** ».

2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; ».

3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

d) *identico*:

« ART. 75-bis.

(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza).

1. Il contravventore **al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle** misure di cui ai commi 1 e 2-bis **dell'**articolo 9 è punito con la reclusione da uno a **cinque** anni ».

2. *Identico*.

3. *Identico* ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 4-bis.

(Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

1. Al fine di poter agevolare indagini esclusivamente per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016 per finalità di accertamento e repressione dei reati. Per le medesime finalità i dati relativi al traffico telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre 2016.

2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al 31 dicembre 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità può essere ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non superiore a 200 unità. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5.

(Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate).

1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalità e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unità è incrementato di 1.800 unità, in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unità è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a un contingente non inferiore a 200 unità. **A decorrere dal 30 giugno 2015, il predetto contingente può essere incrementato fino a 300 unità, compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di ordine e sicurezza pubblica.** Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. L'impiego dei predetti contingenti è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 29.661.258,00 **di** euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di 28.861.258,00 **di** euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 14.830.629,00, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e, quanto a euro 14.830.629,00 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge l'evento Expo 2015, è altresì autorizzato l'impiego, con le stesse modalità di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600 unità di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1 novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00 di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da parte della società Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro **30.469.870** per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro **29.669.870** per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di 0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 **del medesimo articolo del predetto decreto-legge**. Al relativo onere si provvede, quanto a euro **3.441.406**, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, **mediante utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835**, mediante corrispondente riduzione delle **dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di** spese rimodulabili **ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. *Identico.*

3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, è autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale. All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è autorizzata ad anticipare al 15 aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.

3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in deroga alle modalità previste dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 5-bis.

(Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti a sequestro).

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo del territorio per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio pubblico, l'autorità giudiziaria può affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli articoli 40 e 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di dissequestro dei prodotti, all'avente diritto è corrisposto un indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « o di eversione dell'ordine democratico » sono inserite le seguenti: « ovvero di criminalità transnazionale »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6.

(Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e **all'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**).

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) *identico*:

« 2-*bis*. *Identico*.

2-*ter*. *Identico*.

2-*quater*. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al **Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-*bis* e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-*quinquies*. *Identico* ».

1-*bis*. All'articolo 18-*bis*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « **Procuratore nazionale antimafia** » sono inserite le seguenti: « e **antiterrorismo** » e le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 2, le parole: « comma 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis e 3-quater », dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) al comma 4, le parole: « il parere del procuratore nazionale antimafia e » sono sostituite dalle seguenti: « il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché » e dopo le parole: « il procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »;

3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »;

b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: « procuratore nazionale antimafia o » sono sostituite dalle seguenti: « Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e »;

c) all'articolo 16-nonies:

1) al comma 1, le parole: « sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo »;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: « i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono » sono sostituite dalle seguenti: « il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce » e, al secondo periodo, la parola: « allegano » è sostituita dalla seguente: « allega ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 6-ter.

*(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231).*

1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al terrorismo ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

« ART. 53.

(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirci, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento è effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 7.

(Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia).

1. *Identico.*

« ART. 53.

(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con decreto **adottato dal** Ministro dell'interno, **previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari**, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

1. All'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « di polizia esteri, » sono inserite le seguenti: « i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, » e dopo le parole: « della legge 16 marzo 2006, n. 146, » sono inserite le seguenti: « e della legge 3 agosto 2007, n. 124, ».

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:** « **4.** Non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-*bis*, secondo comma, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 302, 306, secondo comma, 414, quarto comma, e **416-*bis*, primo comma**, del codice penale. »;

b) all'articolo 23, comma 2, è **aggiunto, in fine, il seguente periodo:** « Con le **stesse** modalità la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, che sia adibito, ai sensi dell'articolo 12, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza. »;

c) all'articolo 24, **dopo il comma 1, è inserito il seguente:** « **1-*bis*.** Le identità di copertura di cui al comma 1 possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione. »;

d) **all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente:** « **3-*bis*.** Fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'AISE o dell'AISI, quando sia necessaria mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 8.

(Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza).

1. *Identico.*

2. **Fino al 31 gennaio 2018:**

a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, condotte previste dalla legge come reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, **della medesima legge n. 124 del 2007**, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale;

b) con le modalità **di cui** all'articolo 23, comma 2, **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, può essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia già in possesso, **il quale** sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 **della medesima legge n. 124 del 2007**, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)** o dei **Servizi di informazione per la sicurezza**;

c) le identità di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, **della legge 3 agosto 2007, n. 124**, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 **della medesima legge n. 124 del 2007**, dandone comunicazione con modalità riservate all'autorità giudiziaria precedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'**Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE)** o dell'**Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)**, quando sia necessario mantenerne segreta la reale identità nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumità, autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 **della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni**, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identità di copertura.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

2-bis. È affidato all'AISE il compito di svolgere attività di informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza mensile circa le attività di ricerca elettronica.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 9.

(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante:
« Approvazione del codice di procedura penale »).

1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo ».

2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: « comma 3-bis » sono inserite le seguenti: « e comma 3-quater ».

3. All'articolo 117, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »;

b) le parole: « direzioni distrettuali antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « procure distrettuali, ».

4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: « antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO II

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

ARTICOLO 9.

(Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante:
« Approvazione del codice di procedura penale »).

1. *Identico:*

a) al comma 1, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo » e le parole: « nell'articolo 51 comma 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del presente codice, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

4. *Identico:*

a) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

b) al comma 1, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e comma 3-*quater* »; dopo le parole: « prevenzione antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* »;

c) al comma 2, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »;

d) al comma 3, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; alla lettera *a)*, dopo le parole: « direzione nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »; alla lettera *b)*, dopo le parole: « direzione nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo », e le parole: « direzioni distrettuali antimafia » sono sostituite dalle seguenti: « procure distrettuali »; alla lettera *c)*, infine, sono aggiunte le seguenti parole: « e ai delitti di terrorismo, anche internazionale »; alla lettera *h)*, dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e comma 3-*quater* »;

e) al comma 4, dopo le parole: « nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo » e le parole: « direzione nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

b) al comma 1, dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; dopo le parole: « comma 3-bis » sono inserite le seguenti: « e comma 3-quater »; dopo le parole: « prevenzione antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis » **ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. »;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: « comma 3-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis e 3-quater » e dopo la parola: « antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 103.

(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.

3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale. ».

2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo ».

3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 10.

*(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).*

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

a) dopo le parole: « comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e comma 3-*quater* »; dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; dopo le parole: « direzione nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo »; dopo le parole: « direzioni distrettuali antimafia » sono inserite le seguenti: « oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale »; infine, dopo le parole: « comunicato al procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo ».

4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »; dopo le parole: « direzione nazionale antimafia » sono inserite le seguenti: « e antiterrorismo ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ARTICOLO 11.

(Europa).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, di seguito elencate:

a) *Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;*

b) *Joint Enterprise.*

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit (IPU)*, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)* e di euro 46.210 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)*, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO III

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

ARTICOLO 11.

(Europa).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cyprus* (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro 6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO denominata *Baltic Air Policing*.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

(Asia).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di personale militare alla missione della NATO in Afghanistan, denominata *Resolute Support Mission* (RSM), di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL *Afghanistan*, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL *Maritime Task Force*, e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH2) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM *Rafah*), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 12.

(Asia).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata *EUMM Georgia*, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica dell'*Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL). È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica **del Daesh**. È altresì autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale militare che ha partecipato alle medesime attività nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

(Africa).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.348.239 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM *Libya*), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 4.364.181 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 13.

(Africa).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **14 febbraio** 2015, la spesa di euro **92.998** per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Libia, denominata *European Union Border Assistance Mission in Libya* (EUBAM *Libya*), e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. *Soppresso*

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata *Atalanta*, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. **Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India.**

(segue: testo del decreto-legge)

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate *EUTM Somalia* e *EUCAP Nestor* e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata *United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali* (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione europea denominate *EUCAP Sahel Niger*, *EUTM Mali* ed *EUCAP Sahel Mali*, di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata *EUFOR RCA*, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 448.766 per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato *EMOCHM*, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro 1.401.305 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al **31 marzo** 2015, la spesa di euro **147.945** per la proroga della partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

1. È autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al presente decreto.

4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:

a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici *kit* per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;

b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale di armamento alla Repubblica d'Iraq;

c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta visori notturni alla Repubblica tunisina.

5. È autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito, di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90 TORPEDO, nonché di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 14.

(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera *d*), del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera *d*), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

6. *Identico.*

6-bis. È autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con le modalità di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito elencate, l'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie indicate a fianco delle stesse:

a) missioni *Resolute Support* ed *EUPOL Afghanistan*, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9, nonché il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Northwood: diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;

c) missione EUMM *Georgia*: diaria prevista con riferimento alla Turchia;

d) missioni EUTM *Somalia*, EUCAP *Nestor*, EUCAP *Sahel Niger*, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM *Mali*, EUCAP *Sahel Mali*, ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo;

e) EUBAM *Libya*, compreso il personale impiegato nella Repubblica tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;

f) nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'*Head Quarter* di Bruxelles: diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 15.

(Disposizioni in materia di personale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP), *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO), *United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara* (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata *Multinational Force and Observers* in Egitto (MFO), nonché nelle missioni *Interim Air Policing* della NATO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

4. Al personale **impiegato nelle attività di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e nelle** missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;

b) al comma 4:

1) le parole: « e della partecipazione di personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto » e le parole: « nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e » sono soppresse;

2) le parole: « individuate con il decreto di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO) »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

c) al comma 5, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 »;

d) al comma 5-bis, le parole: « di cui al comma 1 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 4 ».

6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera *a*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: « , anche con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 » sono soppresse.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in vigore il 1° giugno 2015.

6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i militari in oggetto rientrano sotto il comando della Gendarmeria europea (Eurogendfor).

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia contabile).

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 16.

(Disposizioni in materia contabile).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

ARTICOLO 17.

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

ARTICOLO 17.

(Iniziative di cooperazione allo sviluppo).

1. *Identico.*

1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività già operanti *in loco*.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 18.

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione ISAF, è autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali, l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle forze di sicurezza afgane, comprese le forze di polizia.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o *post*-conflitto.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 18.

(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché per la costituzione nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un fondo, **con una dotazione di euro 500.000**, per la campagna di promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, **anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività.**

(segue: testo del decreto-legge)

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica, nonché allo *European Institute of Peace*.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6-*bis*, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro **1.438.207** per l'invio in missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inviato in località dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 19.

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.

2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 19.

(Regime degli interventi, nonché disposizioni urgenti per l'operatività dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

ARTICOLO 19-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20.

(Norme transitorie e di copertura finanziaria).

1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia.

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto. ».

3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: « commi 5, 6, » sono inserite le seguenti: « 7-bis, ».

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: « procuratore nazionale antimafia », ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: « procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo » e le parole: « Direzione nazionale antimafia » si intendono sostituite dalle seguenti: « Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro 874.926.998 per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro 843.900.891, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20.

(Norme transitorie e di copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a euro **871.072.635** per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a euro **840.046.528**, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, **primo periodo**, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

(segue: testo del decreto-legge)

d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208;

e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 è accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

d) identica;

e) identica;

f) identica.

7. Identico.

8. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 21.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

ALFANO, *Ministro dell'interno.*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

PINOTTI, *Ministro della difesa.*

ORLANDO, *Ministro della giustizia.*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni)

€ 6,60



17PDL0029590